



UNIONE NAZIONALE

MUTILATI PER SERVIZIO

Sezione Provinciale di Bergamo "M.llo di P.S. Luigi D'Andrea"

Ente Morale D.C.P.S. 24-6-1947 n. 650

24122 Bergamo, Via G. Quarenghi, 42 - Telef./Fax 035.214096 - cell. 334.1458398  
Internet-e-mail: [bergamo@unms.it](mailto:bergamo@unms.it) [bergamounms@postecert.it](mailto:bergamounms@postecert.it) [www.unmsbergamo.it](http://www.unmsbergamo.it)

## NOTIZIARIO 2020

Il Comitato provinciale al fine di dare la possibilità a tutti i soci di essere costantemente e puntualmente informati sulle principali notizie riguardanti la nostra associazione ha deciso di dar vita a questo Notiziario, redatto ed inviato a tutti i soci della Sezione di Bergamo. Questo Notiziario va ad aggiungersi ed a integrare le notizie che già trovate sul nostro sito [www.unmsbergamo.it](http://www.unmsbergamo.it), questo perché siamo consapevoli che non tutti i soci hanno dimestichezza con i mezzi informatici.

**Si ricorda che la Sezione è aperta il GIOVEDÌ' e il VENERDÌ', dalle ore 10,00 alle ore 12,00.** Prima di recarsi in Sezione è necessario prenotare l'appuntamento telefonando al numero 3341458398.

**A PAGINA 23 IL BOLLINO 2021 PER I SOCI CHE PAGANO PER DELEGA**

### Scopi Istituzionali della nostra Sezione

Il preminente scopo istituzionale dell'Unione è quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei familiari dei caduti nei settori:

- Pensioni Privilegiate Ordinarie dei tabellari, percentualisti e decimisti
- Pensioni di reversibilità
- Equo indennizzo
- Riclassificazione per aggravamento ed adeguamenti
- Collocamento obbligatorio e diritto all'avviamento al lavoro
- Quote di riserva nei concorsi pubblici
- Attività di intermediazione al lavoro tramite le costituite Agenzie
- Esenzione ticket sanitari
- Non imponibilità fiscale sulla pensioni "tabellari"
- Tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto
- Cure climatiche/terapeutiche

# Assemblea Provinciale dei Soci 2020

Come è noto, per motivi di sicurezza e di tutela della salute di tutti e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge (decreti, ordinanze, ecc...) dovuti alla pandemia coronavirus (covid-19), non è stato possibile svolgere la tanto apprezzata assemblea annuale, che rappresenta un momento importante e piacevole d'incontro per tutti gli iscritti.

**L'assemblea 2021 è stata programmata per Domenica 7 Marzo**

## Celebrazione Eucaristica in ricordo di tutti i Caduti

Con le stesse motivazioni illustrate per l'assemblea provinciale dei Soci, purtroppo, non si è svolta neppure la commemorazione di tutti i Caduti che annualmente nel mese di novembre viene celebrata al Tempio di Sudorno.

## Il ricordo delle vittime del dovere

Una cerimonia austera e di grande commozione, come è giusto che sia "per ricordare e rendere onore a tutti i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere", ha detto il Presidente Alessandro Fermi in un'Aula consiliare affollata

di autorità e rappresentanti delle Forza dell'Ordine. Un momento che il Consiglio regionale dedica a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della legalità e dei valori della Repubblica.

"Il nostro compito – ha detto Fermi – è scongiurare l'oblio collettivo di quella che è una straordinaria e peculiare qualità: la devozione al dovere e lo spirito di abnegazione di questi uomini e di queste donne. Gratitude, solidarietà, giustizia e libertà. Queste sono le parole che ispirano questa giornata, e che vorremmo ispirassero tutte le giornate dell'anno".

Nel suo intervento a nome della Giunta regionale, l'Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato ha fatto riferimento anche ai progetti di educazione alla cittadinanza, rivolti alle scuole, che Regione Lombardia





attua ogni anno, in collaborazione con l'Associazione Vittime del dovere, per costruire un sentimento "di cittadinanza attiva che abbia come fulcro la legalità".

Dopo gli interventi, si sono succeduti l'attenti del Picchetto d'Onore, chiamato dall'Ufficiale di Picchetto dell'Aeronautica Militare, e il momento in cui l'Assemblea si è alzata sulle note di tromba del Silenzio fuori ordinanza. Sugli schermi dell'Aula consiliare sono comparsi i nomi delle 400 persone vittime del dovere, lombarde o cadute in Lombardia, dal dopoguerra ad oggi. La celebrazione è stata istituita con una legge regionale del 2004 e da allora si tiene intorno al 6 febbraio, giorno in cui nel 1977 gli agenti Renato Barborini e Luigi D'Andrea furono uccisi al casello di Dalmine, in un conflitto a fuoco con la banda di Renato Vallanzasca.

Alla cerimonia erano presenti le sezioni UNMS della Lombardia con i rispettivi Labari.



# Iniziative sociali operate dalla nostra Sezione nel 2020


Il Comitato direttivo della nostra Sezione nel corso dell'anno 2020 ha deliberato le due importanti iniziative riportate di seguito.

## Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Nella fase acuta della pandemia che ha messo a dura prova la sanità bergamasca, abbiamo ritenuto doveroso e socialmente importante dare anche noi un segnale di aiuto al sistema sanitario locale facendo una donazione all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo in enorme difficoltà e messo sotto fortissima pressione.

## Progetto "ADOTTA UNA STAZIONE" della nuova Via Crucis di Sotto al Monte

La nostra Sezione ha devoluto un contributo alla realizzazione (e quindi "adottando") della 2ª stazione della **Via Crucis permanente** lungo tutto il sentiero che parte dalla residenza estiva dell'allora cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, ovvero l'attuale casa museo di Cà Maitino,



*Stazione da noi scelta:  
Gesù è caricato della croce*

sino al colle San Giovanni, in cui sorgeva, sino al 1904, la prima chiesa parrocchiale di Sotto il Monte.

In segno di riconoscenza alla nostra iniziativa, presso la suddetta stazione, verrà posata anche una targa ricordo dei caduti per Servizio Bergamaschi.

*Targa in ricordo  
dei Caduti ►*



## Consulenza ai soci avv. Monica Miserotti

La nostra Sezione ha incentivato il rapporto di collaborazione con lo **studio legale Rago** che da anni ci segue ed abbiamo ottenuto la disponibilità dell'**avv. Monica Miserotti** di prestare la consulenza ai nostri soci a titolo gratuito come servizio aggiuntivo che la nostra Sezione offre ai soci.

Quindi, previo appuntamento, potrete trovare il legale in Sezione il primo ed ultimo venerdì di ogni mese dalle 10 alle 12 per esporre le vostre problematiche e per la miglior tutela dei vostri diritti.

Il servizio è già attivo dal 2 ottobre 2020.



*Avv. Monica Miserotti*

I soci interessati possono prenotarsi chiamando il Presidente al **3341458398**.

## ORARI APERTURA SEZIONE

**La Sezione sarà aperta**

**il Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.**

**Telefonando al numero di cellulare 334 1458398 sarà possibile parlare con il Presidente ed accordarsi per un appuntamento in altri giorni e orari.**

## Presente e futuro: considerazioni

In Italia, la leva obbligatoria (conosciuta come naja) è arrivata la prima volta ai tempi di Napoleone ed è poi stata in vigore dall'inizio del Regno d'Italia (1861) per 144 anni.

La durata della coscrizione è andata progressivamente diminuendo, l'ultima riduzione fu fatta nel 1997 (10 mesi), ed era obbligatoria per tutti gli uomini di sana e robusta costituzione (previo accertamento medico) di nazionalità italiana. La leva è stata sospesa a partire dal 1° gennaio 2005.

IL DECRETO LEGGE N. 201/2011 (DECRETO MONTI) ha abrogato la Causa di Servizio per il personale civile dello Stato. Sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da cause di servizio, di rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Si comprende che lo scopo è stato quello di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare. In sostanza il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Fatta questa doverosa premessa, la dirigenza è impegnata in particolare sulle problematiche ancora non risolte: l'esenzione IRPEF delle Pensioni Privilegiate Ordinarie (P.P.O.) dei decimisti e dei percentualisti, adeguamento delle pensioni tabellari ferme da oltre un ventennio, l'inserimento di un rappresentante medico di fiducia dell'Unione nella Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O) e nel Comitato di Verifica delle P.P.O., la possibilità di venire a conoscenza dei tabulati Inps e della Ragioneria Territoriale dello Stato per poter consultare gli invalidi non iscritti con la speranza di averli come nuovi soci.

Ad oggi i soci della Sezione di Bergamo sono così suddivisi in percentuale:

<b>Ex militari di leva obbligatoria (naja)</b>	<b>76%</b>
<b>militari di carriera</b>	<b>7%</b>
<b>civili dello stato</b>	<b>2%</b>
<b>reversibilità</b>	<b>13 %</b>
<b>simpatizzanti</b>	<b>2%</b>

# Causa di Servizio

## Categorie e Percentuali

La CMO, ricevuta l'istanza, dispone l'accertamento con visita diretta del richiedente e quindi esprime un giudizio sull'idoneità al servizio, sull'entità della menomazione accertata, sull'ascrivibilità ad una delle categorie previste dal D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il quale prevede 2 tabelle, A e B.

La Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità che corrispondono, secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità:

- 1<sup>a</sup> categoria ==> 100-80%
- 2<sup>a</sup> categoria ==> 80-75%
- 3<sup>a</sup> categoria ==> 75-70%
- 4<sup>a</sup> categoria ==> 70-60%
- 5<sup>a</sup> categoria ==> 60-50%
- 6<sup>a</sup> categoria ==> 50-40%
- 7<sup>a</sup> categoria ==> 40-30%
- 8<sup>a</sup> categoria ==> 30-20%

La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità e lesioni che provocano una invalidità del 20-10%.

## Pensioni reversibilità ai figli

I figli hanno diritto ad una quota della pensione del proprio genitore deceduto solo e soltanto nelle seguenti casistiche:

- se non hanno superato i 18 anni di età
- se non hanno superato i 21 anni di età, siano studenti e siano a carico del genitore deceduto, in caso di frequenza di scuola media o superiore
- fino a 26 anni se sono a carico del genitore al momento del decesso e sono studenti universitari
- indipendentemente dall'età se sono riconosciuti inabili al lavoro e sono a carico del genitore al momento del decesso, tale condizione deve essere certificata da apposita commissione medica a seguito di domanda.

## Esenzione dalla reperibilità per malattia

Le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la legge prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.

Il vincolo di reperibilità **decade** in presenza dei seguenti motivi:

- Infortuni di lavoro;
  - Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  - Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  - Gestazione a rischio.

Fanno parte dell'elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto);
- malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante **idonea documentazione** rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl). La documentazione deve riportare sia il **tipo di patologia** da cui è affetto il lavoratore che le **terapie** a cui deve sottoporsi. Nell'art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000 si può leggere la lista delle terapie che comportano esclusione dalle visite fiscali. Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a **ricovero**, anche in *day hospital*.

## Maggiorazioni contributive agli invalidi

A decorrere dall' 1.1.2002 ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi

di **contribuzione figurativa** utile solo per il diritto alla pensione e per l'anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.

La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. Il beneficio non esclude l'applicazione della penalizzazione prevista per la pensione anticipata in caso di accesso al trattamento pensionistico con età inferiore a 62 anni.

### **I destinatari del beneficio sono:**

- i sordi (minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
- gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
- gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (allegato 1).

Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell'A.G.O., delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.

### **Periodi riconosciuti**

L'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:

- di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all'anno.

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria,

figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (circ. 29/2002 e circ. 92/2002).

In caso di ricongiunzione il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.

Non è previsto l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.

## Pensioni di reversibilità

Da tenere presente che le pensioni di reversibilità, **non vengono erogate automaticamente** dopo il decesso del dante causa, ma la vedova, o il vedovo, **devono produrre domanda** all'Ente di competenza e precisamente:

- **alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo:**  
via Scotti Gian Maria, 14 / 24125 Bergamo - Telefono 035 2279501  
**per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari**
- **all'INPS (gestione ex INPDAP):** Via Duca degli Abruzzi, 18 / 24122 Bergamo - Tel. 035 289711 **per le pensioni privilegiate ordinarie "comuni" (militari di carriera).**

***Inoltre, si tenga presente che la Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare (da non confondere con quella dei militari di carriera) di reversibilità continua ad essere esente dall'imposta IRPEF e a non essere cumulabile con altri redditi essendo un indennizzo risarcitorio.***



***La sezione vi aiuterà a predisporre la domanda.***

# Vedove di prima categoria ed interdipendenza della morte da causa di servizio

Dopo tanti anni abbiamo finalmente ottenuto per le nostre vedove di grande invalido l'equiparazione alle vittime di guerra.

Da ciò discende un miglior trattamento economico che discende dall'applicazione della "lettera G" del trattamento di pensione.

Infatti l'applicazione di questa diversa normativa consente alle vedove dei benefici diretti che non sarebbero, al contrario, applicabile alla pensione di reversibilità

Le domande al Ministero sono state concluse positivamente con riconoscimento del diritto e le nostre socie hanno ottenuto l'integrazione del loro trattamento pensionistico.

Stiamo avviando in merito una nuova battaglia per il riconoscimento alle nostre socie anche il diritto all'assegno di superinvalidità sulla pensione privilegiata indiretta.

Abbiamo cercato di avvisare tutte coloro che, secondo i nostri dati, rientrano in quelle categorie.

Comunque se qualcuna non fosse stata avvisata contatti senza indugio la Sezione.

Inoltre in caso di decesso del coniuge è sempre opportuno contattare la sezione per valutare se la morte del proprio congiunto sia dipendente da causa di servizio ed ottenere così la stessa pensione di vedova/vedovo di prima categoria.

## Aggravamenti

Voi sapete che la patologia per cui è stato concesso il riconoscimento della causa di servizio può, purtroppo aggravarsi. Ciò attribuirebbe il diritto al socio ad un eventuale diversa categoria di invalidità. In questi casi è opportuna la segnalazione alla Sezione che provvederà, in regime convenzionato, all'esame del nostro medico legale e dei legali al fine di suggerire la miglior soluzione possibile.

Ripeto che non vi sono limiti temporali alla presentazione della domanda di aggravamento. Il DPR 1093/73 infatti pone come unica condizione l'impossibilità di presentare domanda di aggravamento per la stessa patologia laddove per tre volte sia stata respinta.

## Diritto alla quattordicesima

Molti Soci ci hanno chiesto chiarimenti in merito alla famosa "quattordicesima" mi permetto, quindi, di illustrarne brevemente i concetti anche alla luce del recente chiarimento fornito dall'INPS.

La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un **reddito complessivo personale** riferito all'anno stesso di corresponsione **non superiore a 1,5** volte lordo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero circa 9.000,00 euro lordi. Si consideri tutti i redditi del nucleo familiare ad eccezione del reddito da prima casa e la pensione tabellare.

Chi si trovi in queste condizioni può contattare la Sezione per presentare la domanda.

## Compatibilità della invalidità di servizio con altre invalidità civili

Il riconoscimento della pensione di invalido per servizio con pensione sia privilegiata tabellare che ordinaria non è incompatibile con altre pensioni di invalidità .

La condizione però è che si tratti di patologie e/o infermità diverse.

In sintesi non si potrà avere diritto per la stessa malattia a più di un trattamento di invalidità. In ogni caso per ogni dubbio in merito vi invito a rivolgervi alla Sezione.

L'accompagnamento è sempre compatibile.

## Dichiarazione ISEE

Come tutti sapete la dichiarazione ISEE è necessaria per ottenere alcuni benefici di natura economica. Prima nella dichiarazione andava indicato anche il reddito derivante dalle nostre pensioni tabellari con conseguente esclusione da alcuni favorevoli trattamenti quali l'assegno sociale.

Dal 2016 grazie ad un'importante sentenza del Tar Lazio confermata dal Consiglio di Stato non è più così, con conseguente possibilità di usufruire di quei benefici che ci erano stati negati. Anche in questo caso chi si trova in queste condizioni non esiti a contattare la Sezione.

## **Causa di servizio e pensione privilegiata ordinaria**

Le Amministrazioni, in questo ambito, non aiutano purtroppo ad indicare la via migliore al loro dipendente. Tante sono le notizie che vengono fornite e non tutte in modo corretto. Vi ricordo che ogni categoria ha le sue norme e le sue peculiarità e come una domanda redatta erroneamente possa, purtroppo, creare un problema nel successivo riconoscimento dei propri diritti. Peraltro di recente la giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà di ricorrere avverso il diniego della causa di servizio, alla Corte dei Conti con notevole risparmio di tempo e di costi.

Questo vale anche per il personale in servizio!!! Anche questa è un'altra importante vittoria nel riconoscimento dei nostri diritti.

### **Articolo 54 DPR 1092/73 e articolo 3 indennità sostitutiva dell'ausiliaria.**

#### **Requisiti per l'articolo 54**

Si invitano i militari di carriera che si trovino in una di queste condizioni a contattare la Sezione:

- A) che la pensione sia stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/ contributivo), poiché alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ciò è confermato anche dallo stesso Ente previdenziale .
- B) che alla data del 31.12.1995 il dipendente avesse maturato più di quindici anni di servizio utile e meno di venti -più precisamente sedici- come risulta dallo stesso prospetto inviato dall'Inps .

In questo caso sussistono i presupposti per l'applicazione sul trattamento pensionistico in questione (per la quota A) della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995 e quindi di un'aliquota più alta (il 44%) di quella che in realtà è stata applicata.

Inoltre ai soci che fossero stati dichiarati non idonei al servizio per malattia spetta l'indennità sostitutiva dell'ausiliaria anche ex art. 3 ed anche in questi casi invito a contattare la sezione.

## Linee guida Covid per i lavoratori privati e pubblici

Con riferimento sempre all'emergenza Covid si deve anche evidenziare la tutela dei lavoratori del settore pubblico ma non facenti parte del comparto sicurezza e difesa nonché i dipendenti del settore privato.

In questi casi *si deve richiamare la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro.*

Infatti, la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l'Inail, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

Da ultimo si deve sottolineare un altro importante aspetto ovvero quando il lavoratore si trova in quarantena avendo contratto l'infezione per causa diversa dal lavoro.

In questo caso la problematica riguarda la fattibilità della copertura Inps. Chiarificatore in merito la circolare Inps 3653/2000.

### Vengono così identificati i diversi casi:

#### ► Quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili

È l'ipotesi del **lavoratore fragile** ossia quello in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 Legge n. 104/1992 che sottoposto in quarantena, riesca comunque a svolgere la mansione da casa, in accordo con il datore di lavoro; diversamente laddove la malattia conclamata determini un'**incapacità al lavoro**, il dipendente avrà diritto alla **prestazione previdenziale INPS**.

#### ► Quarantena per ordinanza amministrativa

Il messaggio affronta anche il caso della quarantena disposta per **ordinanza amministrativa** ossia il divieto di allontanamento dal proprio territorio con l'obiettivo di contenimento della diffusione dell'epidemia e la conseguente impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. Si richiama l'art. 19 del **D.L. n. 104/2020**. In tutti questi casi **non essendoci un provvedimento** dell'operatore di **sanità pubblica**, la tutela della Malattia INPS **non trova sussistenza**.

## Linee guida Covid per Comparto sicurezza, difesa e soccorso

Alla luce dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e a fronte della necessità di rispondere alle esigenze del personale che ha contratto l'infezione segnaliamo agli interessati alcune linee guida così tracciate hanno la finalità di rendere il più omogenea possibile la materia e stabilire così una condotta comune nella problematica delle **cause di servizio covid**.

In secondo luogo si devono distinguere tre ipotesi ovvero:

- a) **Condizione di ricovero iniziale** del dipendente ovvero di ricovero preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva;
- b) **Assenza della condizione di ricovero del dipendente**
- c) **Decesso del dipendente**

## *nel dettaglio*

- **Nell'ipotesi sub a) Condizione di ricovero del dipendente:** vi sarebbero le condizioni per la redazione del modello C- come di seguito sarà illustrato- si prospetta però l'impossibilità della presentazione nei termini, alla luce dei maggiori tempi di incubazione, come chiariti dalla circolare dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare n. 56862 del 9 aprile 2020.
- **Nell'ipotesi sub b) Assenza della condizione di ricovero del dipendente:** il dipendente dovrà inoltrare la domanda di causa di servizio.

A sostegno della fondatezza della domanda si precisa, in materia di onere della prova, il principio consolidato in forza del quale è l'amministrazione e non il dipendente interessato ad avere a disposizione sia i dati aggiornati e precisi, sia le professionalità più idonee per ricostruire l'attività svolta e tratteggiare una seria probabilità d'insorgenza, o meno, della malattia denunciata. Da ciò la logica conseguenza che se l'episodio che ha determinato l'infezione non può essere provato dal dipendente si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte. (cd. inversione dell'onere della prova).

In senso conforme anche la sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352 che riconosce il diritto sulla semplice dimostrazione dell'insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo possibile stabilire, in base alla migliore scienza, un nesso diretto di causalità tra patologia e contesto ambientale.

Inoltre anche la presenza di altre patologie non deve considerarsi condizione ostativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio essendo sufficiente che l'attività lavorativa possa avere avuto efficienza anche solo concausale della determinazione della patologia e quindi non possa essere escluso il nesso di causa dalla preesistenza di altre patologie. (Consiglio di Stato sez. IV 22 settembre 2005 n. 4993).

- **Nell'ipotesi sub c) decesso del dipendente:** in questo caso gli aventi causa potranno chiedere il riconoscimento del loro congiunto come dipendente da causa di servizio presentando domanda con allegazione del certificato necropsico che attesti la presenza dell'infezione.

## **SVILUPPI:**

**nel caso di ricovero:** del dipendente ovvero di ricovero preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva. : vi sarebbero le condizioni per la redazione del modello C;

**nel caso di assenza di ricovero:** In questo caso è evidente che non sia possibile

ricondere la fattispecie al modello C e quindi si dovrà utilizzare la procedura ordinaria di cui al DPR 461/2001.

**nel caso di decesso del dipendente:** La domanda ovviamente seguirà l'iter procedurale di cui al DPR 461/2001. Gli eredi dovranno richiedere che venga accertato il decesso del loro congiunto da fatto di servizio.

Nel caso di decessi preceduti da ricovero iniziale del dipendente ovvero di ricovero preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva, la prova della sussistenza del nesso di causa risulterà più semplice alla luce dei principi espressi dalla circolare del Ministero dello Stato Maggiore della Difesa- Ispettorato Generale della Sanità.

### **PROPOSTA:**

**a) nel caso di ricovero:** come già anticipato in questo caso potrebbe essere ammissibile la redazione di un modello C alla luce della normativa applicabile al caso di specie.

Infatti, la Circolare del Ministero dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità- ha reso applicabile alla suddetta ipotesi l'articolo 1880 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

La circolare richiamata ha precisato come nel caso di infezione da Covid 19 – con ricovero ospedaliero- possa attivarsi il modello C di cui in quanto il D.Lgs. 66/2010 le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive, non vengono più escluse dall'art. 1880.

Questo indirizzo risponde alla corretta esigenza di evitare la disparità di trattamento considerando come la circolare M-D SSMD REG2020 0056862 del 9 aprile 2020 abbia inquadrato le malattie infettive nella categoria degli infortuni sul lavoro, sancendo l'equiparazione della causa violenta a quella virulenta. Considerando però le già evidenziate difficoltà del rispetto del termine è consigliabile anche in questa ipotesi la presentazione della domanda

### **b) nel caso di assenza di ricovero:**

in questo caso il dipendente dovrà redigere apposita istanza di riconoscimento di causa di servizio in cui dovranno essere ben esposti i motivi a sostegno del nesso causale, ovvero l'attività di servizio svolta deve risultare in correlazione eziopatologica con il contagio virulento da Covid-19.

A tal fine il militare dovrebbe riportare dettagliatamente tutte le attività di servizio prestate ritenute in rapporto di causalità con l'insorgenza della patologia COVID -19, specificando:

- il carattere del servizio (se di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità, d'ufficio e/o se con particolari situazioni ambientali);

- le attività espletate, al dettaglio (tipologia, caratteristiche, luoghi, orari, ecc.) e che siano esse configurabili come:
  - attività gravate da rischio specifico (quali ad esempio operazioni di soccorso sanitario, ospedaliere ecc.);
  - attività connotate da rischio generico aggravato, servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità ed ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali (a titolo esemplificativo servizi dirigenziali, direttivi, operativi e amministrativi svolti in sedi di riferimento dove per ragioni d'ufficio converge personale da ogni parte del territorio).

### **c) in caso di decesso Causa Covid**

In questi casi gli aventi causa potranno chiedere il riconoscimento del loro congiunto come dipendente da causa di servizio presentando domanda di cui al DPR 461/2001.

Si deve sottolineare come riconoscimento di deceduto causa COVID-19 consenta la qualifica di "deceduto in servizio" con la previsione a favore dei superstiti di specifiche elargizioni previste dal D.Lgs. 66/2010, e sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di "vittima del dovere" ex L. 266/2005 e benefici collegati.

## **IN CONCLUSIONE:**

Per quanto sopra riportato, predisposta trattazione in tal senso:


**a) in presenza di condizione di ricovero** iniziale del dipendente ovvero di ricovero preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva sarebbe auspicabile la redazione del modello C ma alla luce della possibile decadenza dei termini di presentazione si consiglia comunque la presentazione della istanza ai sensi del DPR 461/2001;

**b) in assenza della condizione di ricovero** del dipendente redazione della istanza di riconoscimento della infermità da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001;

**c) in caso di decesso del dipendente** redazione della istanza di accertamento della morte dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001;

Nell'ipotesi di cui al punto a) e c) dovranno essere considerati ai fini della prova del nesso causale i principi di cui alla circolare del Ministero dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità –

## In ricordo e a memoria del Socio Emerito **CARLO PARAVISI**



È con profonda tristezza, che ricordiamo qui la scomparsa del caro Commendatore Carlo Paravisi avvenuta il giorno 11 Marzo 2020.

Emerito Socio storico, di lungo corso nel senso che Egli è stato tra i fondatori (assieme ai Soci Virgilio Forlani e Franco Scarpellini) della nostra gloriosa Sezione nel lontano 1953, ricoprendovi anche, per un certo periodo, la carica di Presidente.

Con il suo intenso impegno, con l'entusiasmo che costantemente lo animava e con la caparbia e tenace determinazione nel perseguire gli obiettivi, ha contribuito in modo significativo alle importanti iniziative messe in atto che hanno portato ad ottenere i benefici, non solo economici, di cui tutti noi oggi possiamo usufruire.

Molti i Soci inviati al lavoro con il collocamento obbligatorio, grazie alla negoziazione prestata da Paravisi con le realtà produttive del territorio bergamasco.

Non possiamo non esprimere un sincero ringraziamento e una doverosa riconoscenza per quanto ha saputo fare come uno dei pionieri di una stupenda avventura che ha portato alla nascita e al costante sviluppo e alla lodevole crescita della nostra gloriosa Sezione.

## Principali benefici derivanti dall'essere iscritto all'UNMS

- ▶ Tessera di libera circolazione, nel territorio regionale sui mezzi pubblici, per gli invalidi dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> categoria.
- ▶ Periodo di 21 giorni per le cure climatiche, previa domanda da effettuare presso l'ASL di competenza.
- ▶ Ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità parchi e giardini monumentali, come da Decreto del Ministero dei Beni Culturali n.239 del 20 aprile 2006.
- ▶ Collocamento obbligatorio al lavoro legge 68/99.
- ▶ Convenzione con la Cisl per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
- ▶ Convenzioni stipulate dalla sede centrale e pubblicate sul periodico "Il Corriere dell'Unione".
- ▶ Esenzione dal ticket prestazioni ambulatoriali: totale dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> categoria e parziale limitata alle prestazioni correlate alla patologia dalla 6<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria.
- ▶ Esenzione ticket farmaceutico totale dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria.
- ▶ Benefici a domanda della Legge 388 del 23/12/2000 per le cat. dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup>, sulla maturazione di una contribuzione figurativa pari a due mesi aggiuntivi per ogni anno di lavoro effettivo fino ad un massimo di 5 anni.



## Tessera di libera circolazione



### La tessera 'lo viaggio ovunque in Lombardia Agevolata'

Rivolto a:  
**Cittadini / Disabili**

Ricordiamo che tra i benefici riservati alla Nostra Associazione rientra anche la Tessera di libera circolazione chiamata **"lo viaggio ovunque in Lombardia"**, che permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale di Regione Lombardia: Autobus, tram, metropolitana, funivie di trasporto locale, battelli Lago d'Iseo, treni regionali, interregionali, intercity ed eurocity (in 2<sup>a</sup> classe), ad esclusione del Malpensa Express, dei collegamenti aeroportuali, delle funivie turistiche e sciistiche (Legge Regionale n. 5 del 23 luglio 2002 e n. 25 del 9 dicembre 2003 – DGR n. VIII/539 del 4 agosto 2005 – DGR n. VIII/6044 del 5 dicembre 2007).

- La Tessera Regionale di Trasporto **gratuita** è riservata, tra gli altri, agli Invalidi per Servizio dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> Categoria residenti in Lombardia e loro accompagnatori. Per ottenere la tessera gratuita è richiesto un contributo una tantum di 10 Euro pagando il bollettino che sarà recapitato direttamente al proprio domicilio.
- La Tessera Regionale di Trasporto **agevolata** è riservata, tra gli altri, agli Invalidi per Servizio dalla 6<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> Categoria residenti in Lombardia con ISEE pari o inferiore a 16.500 Euro.
- La Tessera Regionale di Trasporto **ridotta** dà diritto ai residenti in Lombardia ad acquistare un abbonamento annuale o trimestrale ed è riservata ai Pensionati di età superiore a 60 anni se donna e 65 anni se uomo.

## **Cure climatiche**

Beneficio derivante dalla Legge 833/1978, Art. 57 (Contributo per cure climatiche o soggiorno terapeutico). Il beneficio di contributo per un periodo massimo di 21 giorni per le cure climatiche è stato confermato dall'ultima DGR n. 5 del 23 luglio 2002 e successive integrazioni. Ne hanno diritto gli Invalidi per Servizio dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> Categoria, residenti in Lombardia, a fronte di certificazione medica attestante la necessità delle predette cure. Resta pure invariato tutto l'iter di richiesta e della documentazione da presentare alle ASL di competenza entro i termini di tempo previsti (scadenza) dell'anno in cui si intende usufruirne.

## **Esenzione Ticket**

Si conferma l'esenzione totale dal ticket per tutte le prestazioni ambulatoriali, specialistiche e di laboratorio per gli Invalidi per Servizio dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> Categoria e, dalla 6<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> Categoria, per prestazioni correlate alla patologia invalidante, ai sensi del D.L. n. 5 del 09 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni.

## **Ingresso gratuito ai musei**

L'ingresso gratuito ai musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali è confermato ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni Culturali n. 239 del 20 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2006. Ne hanno diritto tutti gli Invalidi per Servizio esibendo al personale addetto la propria Tessera associativa valida per l'anno in corso.

## **Convenzione compilazione 730**

Considerate le molteplici testimonianze di gradimento pervenute dai Soci, anche quest'anno definiremo una convenzione con la Cisl, circa la compilazione della dichiarazione dei redditi, con sconti di rilievo per i soci e familiari. Al momento opportuno, i soci interessati si informino presso la sezione.

## Rinnovo tesseramento 2021

I soci che hanno sottoscritto la delega, sono invitati ad incollare il bollino qui presente, sulla tessera associativa in loro possesso.

\*\*\*

Ai rimanenti Soci, alleghiamo il vaglia postale con il quale potranno versare la quota.

A pagamento avvenuto sarà inviato il bollino 2021.

**È possibile anche il bonifico bancario.**

Dati per il bonifico intestato a:

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO  
SEZIONE DI BERGAMO  
VIA QUARENGHI,42

banca: INTESA SAN PAOLO - PIAZZA MATTEOTTI  
IBAN IT38 L030 6909 6061 0000 0124 900

*Inviando un solo vaglia per chi deve pagare in contanti, invitandoli in caso volessero effettuare un'offerta per il Tempio di Sudorno, ad aggiungere la cifra dell'offerta sullo stesso vaglia.*

*Un ringraziamento a tutti i Soci (e siete tanti), perché ci permettete con le vostre offerte di mantenere sempre vivo il ricordo dei nostri Caduti, con la celebrazione eucaristica ogni ultima domenica di ogni mese e di poter intervenire con opere di restauro ed abbellimento della nostra Cappella presso il Tempio di Sudorno.*





## **DONA IL 5 PER MILLE ALL'UNMS**

*un grande valore in un piccolo gesto*

Devolvi il tuo 5 per mille all'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio Istituzionale (UNMS)

**CODICE FISCALE: 80086270586.**

Per tutti coloro che hanno donato la vita, per tutelare la Giustizia, la Democrazia, la Libertà, la Legalità e la Pace nel mondo.

**Un accurato invito affinché**

tutti gli Invalidi per Servizio ed i loro familiari sostengano la nostra Associazione.

Il nostro futuro dipende anche da Voi!

Con stima

*Il Presidente - Cav. Claudio Drago*